



Prot. 169/10

Mantova, 15 marzo 2010

**A tutti gli Iscritti**  
Loro sedi

**OGGETTO: Competenze professionali dei geometri**

Egregio collega,

ci preghiamo trasmettere in allegato il documento che l'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Mantova ha indirizzato a tutte le Amministrazioni Locali.

Esso costituisce un aggiornamento sulla materia relativa alle **competenze professionali dei geometri**, con riferimento alla Sentenza Corte di Cassazione n. 19292/2009 relativa alla progettazione e direzione lavori e collaudo delle opere in cemento armato.

Per tale ragione **Ti invitiamo a porre particolare attenzione**, in tutte le occasioni nelle quali - per ragioni professionali o istituzionali (partecipazione in qualsivoglia commissione, ecc.) - accada che Ti debba confrontare con un **intervento edificativo a firma di un geometra**, al **puntuale rispetto** delle previsioni di cui alle lettere l) ed m) dell'art. 16 del RD 274/29 che costituiscono il perno essenziale sul quale basare la **verifica del rispetto dei limiti delle predette competenze professionali**.

In caso di difficoltà o di contrasto interpretativo, Ti invitiamo, di riflesso, a sottoporre immediatamente la questione all'Ordine professionale in modo tale che **eventuali iniziative di tutela della nostra professione siano assunte in piena sintonia con i deliberati delle rispettive Istituzioni rappresentative di categoria**.

*Per i tecnici comunali RUP - Responsabili Unici del Procedimento - è fatto obbligo respingere o sospendere l'esecuzione dei lavori di tutte pratiche non redatte da professionisti aventi i requisiti di legge .*

*Per i colleghi operanti all'interno di qualsivoglia commissione (edilizia, del paesaggio L.R. 32, ecc.) è fatto obbligo fornire parere contrario alle pratiche in eccesso di competenza e segnalare nel verbale, oltrechè all'Ordine territorialmente competente e/o di appartenenza, la illegittimità della richiesta.*

Preme comunque ed infine sottolineare, come è agevole desumere da quanto espresso, le numerose **implicazioni di carattere etico e deontologico** sottese a quanto qui specificato

RingraziandoTi per l'attenzione che vorrai porre a questa nostra sollecitazione, rinnoviamo la nostra disponibilità a **garantire a tutti gli iscritti il necessario supporto tecnico e legale** nell'opera di doverosa sensibilizzazione degli Enti pubblici, cui compete anche la verifica istruttoria delle procedure autorizzative, nel **puntuale rispetto degli ambiti di competenza** definiti dalla legge per ciascuna, distinta professione tecnica.

Cordiali saluti.

Il Presidente  
dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
della Provincia di Mantova  
Arch. Sergio Cavallari





Prot. 162/10

Mantova, 5 marzo 2010

*Spett.li*

*Responsabili del Servizio Edilizia/Urbanistica dei Comuni  
della Provincia di Mantova*

*Amministrazione Provinciale Settore Genio Civile e  
Protezione Civile – Mantova*

*Amministrazione Provinciale Settore Pianificazione  
Territoriale, Programmazione, Assetto del Territorio Ufficio  
Urbanistica e Beni Ambientali*

*ALER della Provincia di Mantova*

*Aziende Sanitarie USL della Provincia di Mantova*

e p.c.

*Procuratore della Repubblica*

*Presidente del tribunale Civile e Penale*

*Giunta Regionale Lombarda*

*Parco del Mincio*

*Parco Oglio Po*

*Consulta Tecnica Provinciale*

*Comando VV. FF.*

*Genio Civile*

*Agenzia del Territorio*

*Prefetto*

*Soprintendenza Archeologica della Lombardia*

*Ordine degli Ingegneri*

*Collegio dei Geometri e Geometri Laureati*

*Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati*

*Loro Sedi*

**Oggetto:** Competenze professionali architetti, ingegneri e geometri - Sentenza Corte di Cassazione n. 19292/2009

Nella diatriba sulle competenze l'Ordine degli Architetti, P.P. e C. della provincia di Mantova ha sempre utilizzato un criterio di equità professionale interessando, per casi incerti, la Consulta Tecnica degli Ordini e dei Collegi della Provincia di Mantova nell'ambito della quale si valutano le situazioni dubbie.

Recentemente, tuttavia, abbiamo ricevuto sia dal **Consiglio Nazionale Architetti** che anche dal **Consiglio Nazionale Ingegneri** la sentenza della Suprema Corte in oggetto, che, ribadendo alcuni principi noti, nega definitivamente che vi possa essere qualunque forma di "subordinazione" dell'ingegnere e dell'architetto rispetto

ai professionisti in possesso di titolo di studio inferiore (nel caso, quello di geometra) e determina con precisione le competenze dei tecnici diplomati.

**Condividendone i contenuti, invitiamo gli Enti destinatari della presente a volersi attenere a quanto sentenziato, operando nel rispetto dei principi indicati.**

**In difetto questo Ordine provinciale si vedrà costretto ad esperire, presso le sedi deputate, tutte le azioni necessarie a tutela dei valori della professione dell'architetto nonché dei diritti ed aspettative dei professionisti rappresentati.**

Riteniamo che questa comunicazione porti un contributo di chiarezza ad **Amministratori e Tecnici sottoposti ad un gravame di responsabilità civile e patrimoniale qualora essi non ottemperino alla verifica obbligatoria delle competenze professionali.** (vedi stralci della Sentenza del Consiglio di Stato n. 373 del 13/03/1978 e della sentenza del Consiglio di Stato n. 25 del 13/01/1999 allegate).

Da ultimo, pur convinti che ogni Ordine e Collegio deve operare in modo tale da evitare eccessi da parte dei propri iscritti, si ribadisce la volontà di mantenere l'atteggiamento collaborativo con le professioni tecniche di Mantova.

Distinti saluti.

Il Presidente  
dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
della Provincia di Mantova  
Arch. Sergio Calchi Novati



Allegati: sentenza, lettera CNAPPC, lettera CNI e stralci della Sentenza del Consiglio di Stato n. 373 del 13/03/1978 e della sentenza del Consiglio di Stato n. 25 del 13/01/1999.

**Obbligatorietà della competenza dell'Istruttore e dell'Amministrazione Comunale. Sentenza del Consiglio di Stato n. 373 del 13/03/1978.**

L'indagine sulla competenza professionale, ai fini del rilascio della licenza di costruzione, deve essere condotta dall'Amministrazione preposta ad emanare la licenza, sia se trattasi di licenza originaria sia se trattasi di eventuale variante. E' illegittimo il rilascio di una licenza di costruzione su progetto sottoscritto da un tecnico minore, senza motivazione in merito all'entità della costruzione ed ai limiti dell'impiego di strutture in cemento armato previste nel progetto.....

**Sentenza del Consiglio di Stato n. 25 del 13/10/1999 avente per titolo: "Geometra - limiti di competenza - opere edili con cemento armato senza pericolo per l'incolumità pubblica e di modesta entità - Progettazione Ammissibilità. Geometra- Limiti di competenza- Casi dubbi - Esclusione della competenza.**

Qualora le caratteristiche del progetto siano tali da far sorgere dubbi sui limiti della competenza professionale del progettista, va sostenuta la competenza esclusiva di tecnici laureati (ingegneri o architetti); in questi casi l'Amministrazione competente al rilascio della concessione edilizia, ove ritenga per contro sufficiente che il progetto venga redatto da un geometra, deve esplicitare congruamente i motivi sui quali è fondato il proprio parere e deve specificarli nella stessa concessione. Si ribadisce quanto previsto dalla Sentenza Consiglio di Stato n.373 del 1978.



PROFESSIONI INTELLETTUALI  
 Cass. civ. Sez. II, 07-09-2009, n. 19292

REPUBBLICA ITALIANA  
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
 SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Presidente

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere

Dott. PICCIALLI Luigi - rel. Consigliere

Dott. BURSESE Gaetano Antonio - Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 49,  
 presso lo studio dell'avvocato PASTACALDI MARCO, che lo  
 rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CORRIDONI  
 presso lo studio dell'avvocato VALENTINI STEFANO, che la

6



Proposto appello dalla M., resistito dal C., con sentenza del 9/7-  
 17/9/03 la Corte di Torino, in totale riforma di quella appellata,  
 accoglieva l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo opposto,  
 con compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

A tale decisione i giudici di appello pervenivano sull'essenziale  
 rilievo della nullità, per contrasto con norme imperative,  
 dell'incarico professionale, ai sensi del combinato disposto di cui  
 all'art. 1418 c.c., all'art. 2229 c.c. e segg. e R.D. 11 febbraio  
 1929, n. 274, art. 16, lett. m) essendo emerso che nella specie  
 la progettazione riguardava opere strutturali in cemento armato,  
 non relative ai casi eccezionalmente consentiti piccole  
 costruzioni accessorie a fabbricati rurali o di industria agricola,  
 così eccedendo le competenze professionali riservate ai  
 geometri; ne' era invocabile la disposizione di cui all'art. 2232  
 c.c., non essendo ipotizzabile una "collaborazione" subordinata,  
 nell'opera di progettazione, da parte di professionisti piu'  
 qualificati, quali ingegneri o architetti.

Contro tale sentenza il C. ha proposto ricorso per Cassazione  
 deducendo due motivi.

Ha resistito la M. con controricorso.

**Motivi della decisione**

Con il primo motivo di ricorso viene dedotta violazione del R.D.  
 11 febbraio 1929, n. 274, art. 16, lett. l) e m) sulla ritenuta  
 esclusione della competenza dei geometri nella progettazione di  
 opere in cemento armato. Si sostiene che dal complesso delle  
 disposizioni regolanti la materia, come integrate in particolare  
 dalla L. n. 1086 del 1971, art. 2 (contenente norme per la  
 disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato) e L. n.  
 64 del 1974, art. 17 (disciplina delle costruzioni in zone  
 sismiche), si desumerebbe il principio, recepito dalla  
 giurisprudenza di legittimità penale e da quella amministrativa,  
 secondo il quale ai geometri sarebbe consentita la progettazione

8



rappresenta e difende unitamente agli avvocati BONGIOVANNI  
 MASSIMO, AGOSTINI POMPEO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1144/2003 della CORTE D'APPELLO di  
 TORINO, depositata il 17/09/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del  
 11/06/2009 dal Consigliere Dott. PICCIALLI Luigi;

udito l'Avvocato FASTACALDI Marco, difensore del ricorrente che  
 ha chiesto accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.  
 SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

**Fatto Diritto P.Q.M.**

**Svolgimento del processo**

Su ricorso, corredato da parcella approvata dall'ordine  
 professionale, del geometra C.D., il Pretore di Torino emise  
 decreto ingiuntivo in data 3.4.98 nei confronti di M. M., per il  
 pagamento della somma di L. 35.865.073, a titolo di compenso  
 per prestazioni professionali di progettazione edilizia.

Si oppose l'intimata eccependo l'esaudività del già compiuti  
 pagamenti, per complessive L. sei milioni, la prescrizione del  
 credito ex art. 2956 c.c., n. 2 e l'illegittimità ed esosità della  
 pretesa del professionista.

All'esito della svolta istruttoria, documentale ed orale e  
 dell'espletata consulenza tecnica, con sentenza del 18.7.01 il  
 Pretore respinse l'opposizione.

7



anche di costruzioni in cemento armato destinate ad uso civile,  
 purché obiettivamente modesto, come quella di specie,  
 costituita da una "villetta unifamiliare".

Tale tendenza giurisprudenziale a "sganciare il requisito della  
 destinazione agricola del manufatto da quello della struttura in  
 cemento armato del medesimo" deriverebbe da una legittima  
 interpretazione evolutiva del complesso normativo in materia,  
 segnatamente giustificata, in un contesto generale di accresciuta  
 evoluzione delle conoscenze tecniche, dall'ampliamento dei  
 programmi di insegnamento degli Istituti tecnici per geometria  
 seguito del D.P.R. 1 maggio 1972, n. 825, comprendenti  
 nell'ambito della materie anche le particolari tecniche in  
 questione.

Il motivo non merita accoglimento, riproponendo argomenti già  
 più volte esaminati e disattesi dalla giurisprudenza civile di  
 questa Corte, che ha costantemente evidenziato come ai tecnici  
 solo diplomati (geometri e periti edilizi solo consentiti ai sensi  
 della norma contenuta nel R.D. n. 274 del 1929, art. 16, lett. m,  
 la progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni  
 civili, con esclusione in ogni caso di opere prevedenti l'impiego di  
 strutture in cemento armato a meno che non si tratti di piccoli  
 manufatti accessori, nell'ambito di fabbricati agricoli o destinati  
 alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni  
 di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo  
 per l'incolumità pubblica (v., tra le altre, Cass. 8545/05,  
 7778/05, 6649/05, 3021/05, 19821/04, 5961/04, 15327/00,  
 5873/00).

Trattandosi di una scelta inequivoca del legislatore dettata da  
 evidenti ragioni di pubblico interesse, i limitati margini di  
 discrezionalità accordati all'interprete attongono soltanto alla  
 valutazione dei requisiti della modestia delle costruzioni, della  
 non necessità di complesse operazioni di calcolo ed all'assenza  
 di implicazioni per la pubblica incolumità, mentre invece, per  
 l'altra condizione, costituita dalla natura di annesso agricolo o  
 industriale agricolo dei manufatti, eccezionalmente progettati  
 dagli anzidetti tecnici anche nei casi di impiego di cemento  
 armato, non vi sono margini di sorta, attesa la chiarezza e

9



tassativita' del precetto normativo, esigente un preciso requisito (la suddetta destinazione), che o c'e' o non c'e'.

Disattesa, per le suesposte considerazioni la possibilita' di interpretazione estensiva della citata disposizione, deve altresì escludersi, ai sensi dell'art. 14 disp. gen., l'applicabilita' analogica della deroga, contenuta nell'art. 16, lett. m) u.p. cit.

R.D., al generale divieto di progettazione di opere in cemento armato, in considerazione della evidenziata natura eccezionale della norma, che pertanto non si presta de iure condito, ad adattamenti di tipo "evolutivo", quale che sia la meritevolezza delle esigenze al riguardo prospettate. Ed e' significativo, a tal proposito, che anche la giurisprudenza penale di legittimita' e quella amministrativa, che in precedenza avevano fornito qualche spunto alla tesi sostenuta dall'odierno ricorrente, con successive pronunzie abbiano affermato principi del tutto conformi a quelli costantemente sanciti da questa Corte in sede civile (v., rispettivamente, Cass. pen. 3A sez..

11287/00, Cons. Stato sez. 5A n. 6005/04).

Va ancora precisato per completezza, che di nessun apporto alla suddetta tesi e' il richiamo alle previsioni contenute nei testi normativi disciplinanti le costruzioni in cemento armato e quelle nelle zone sismiche, considerato che sia la L. n. 1086 del 1971, art. 2, sia la L. n. 64 del 1974, art. 17 fanno riferimento, per quanto attiene alla progettazioni in questione da parte delle varie categorie di professionisti, ai "limiti delle rispettive competenze, così chiaramente rinviando, senza introdurre autonomi ed innovativi criteri attributivi di competenza, alle previgenti rispettive normative professionali di riferimento, tra le quali, dunque, per quanto riguarda i geometri, quella in precedenza esaminata, che e' rimasta immutata.

Con il secondo motivo, deducendo violazione del R.D. n. 274 del 1929, art. 16, lett. d) ed m) con connesse carenze e contraddittorieta' di motivazione, si censura la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto l'inscindibilita' tra progetto di massima, predisposto da un geometra, e progetto

10



10.2.09 r.g.n. 18371/04, in corso di pubblicazione, conf., Cass. 467/76).

Il ricorso va, in conclusione, respinto.

Evidenti ragioni di equita', infine, considerato che la nullita' del contratto d'opera professionale, rilevata di ufficio dai giudici di secondo grado, e' riconducibile a comportamento di ambo i contraenti, inducono a compensare tra le parti anche le spese del presente giudizio.

**P.Q.M.**

LA CORTE Rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 giugno 2009.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2009

12

delle strutture in cemento, affidato ad un professionista laureato a tanto abilitato.

L'argomentazione della Corte territoriale, secondo la quale la "collaborazione" di cui all'art. 2232 c.c. non consentirebbe la subordinazione di un tecnico di livello professionale superiore ad altro meno qualificato, non sarebbe conferente al caso di specie, nel quale l'iniziativa, di richiedere l'intervento di un architetto per "sanare" l'eventuale incompetenza del progettista geometra, risalirebbe alla committente, e comunque non avrebbe avuto concreto seguito, per la decisione dalla medesima assunta di "non proseguire nella realizzazione della casa".

Non vi sarebbe stata, quindi, quella subordinazione ritenuta improponibile dalla Corte di merito, mentre invece la questione avrebbe dovuto essere esaminata, tenuto conto delle esigenze normative di prevenzione da pericoli per la pubblica incolumita', sotto il profilo della sufficienza della "supervisione", con conseguente assunzione della relativa responsabilita', da parte del tecnico laureato, del progetto redatto dal geometra, ove ritenuto adeguato alla realizzabilita' dell'opera.

La censura, a parte le evidenti inammissibili implicazioni di fatto che comporta, anch'essa in contrasto con principi gia' affermati da questa Corte e dai quali il collegio non ravvisa motivi per doversi discostare, al riguardo ribadendo:

a) che le esigenze perseguite dalla normativa professionale, in precedenza esaminata, comportano l'incompetenza dei geometri anche alla redazione di "progetti di massima", ove riguardanti, fuori delle ipotesi eccezionalmente consentite, opere richiedenti l'impiego di cemento armato, posto che il progetto esecutivo successivo non puo' che conformarsi a quello "di massima", redatto da tecnico non abilitato (Cass. 21185/04);

b) l'eventuale successivo intervento, nella fase esecutiva ed in quella della direzione dei lavori di un tecnico di livello superiore a quello del redattore del progetto originario, non puo' valere a sanare ex post la nullita' per violazione di norme imperative, del contratto d'opera professionale, da valutarsi con esclusivo riferimento al momento genetico del rapporto (v. Cass. 2A, ud.

11



*Consiglio Nazionale degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori*

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Cod. NCAP/2  
Cod. MCM/MG/C/4  
Circolare n. J01

CNAPRC  
Prot.: 0006878  
Data: 17/12/2009  
Uscita

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
**LORO SEDE**

**OGGETTO: Competenze professionali Architetto/Ingegneri e Geometri -**

**Sentenza Corte di Cassazione n. 19292/2009.**

La sentenza della Suprema Corte ribadisce ed attualizza alcuni principi noti, esprimendosi in maniera chiara sui limiti di competenza e di azione rispetto all'architetto e all'ingegnere civile ambientale da parte di professionisti in possesso di titolo di studio inferiore (nel caso, quello di geometra). In particolare, la pronuncia chiara ribadisce con nettezza che:

- la progettazione, a prescindere dalla sua articolazione in fasi distinte, richiede una competenza professionale unitaria corrispondente alla sua complessità. Per cui l'integrale progettazione, compresa quella edilizia e/o architettonica, e non solo il calcolo e la progettazione strutturale, di costruzioni anche modeste comportanti l'impiego del cemento armato (o di strutture analoghe), rientra nella competenza esclusiva dell'Architetto e dell'ingegnere civile ambientale. I professionisti, quindi, dotati di titolo accademico ed iscritti nei relativi Albi, non possono, nell'espletamento dell'attività professionale di propria competenza, assumere una posizione subordinata rispetto ai professionisti in possesso del solo diploma;
- ai tecnici diplomati (geometri e parti edili) è solo consentito, ai sensi della norma contenuta nel R.D. n. 274 del 1929, art. 16, lett. m, la progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione in ogni caso di opere prevedenti l'impiego di strutture in cemento armato a meno che non si tratti di piccoli manufatti accessori, nell'ambito di fabbricati agricoli o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per l'incolumità pubblica (v. tra le altre,

Cass. 8545/05, 7778/05, 6649/05, 3021/05, 19821/04, 5961/04, 15327/00, 5873/00);

- esiste per i tecnici diplomati un generale divieto di progettazione di opere in cemento armato in considerazione della evidenziata natura eccezionale della norma; la sentenza precisa che le previsioni contenute nei testi normativi disciplinanti le costruzioni in cemento armato e quelle nelle zone sismiche, considerato che sia la L. n. 1086 del 1971, art. 2, sia la L. n. 64 del 1974, art. 17 fanno riferimento, per quanto attiene alla progettazione in questione da parte delle varie categorie di professionisti, ai "limiti delle rispettive competenze, così chiaramente rinviando, senza introdurre autonomi ed innovativi criteri attributivi di competenza, alle previsioni normative professionali di riferimento, tra le quali dunque (per quanto riguarda i geometri) quella in precedenza esaminata, che è rimasta inmutata.

La Corte considera, quindi, la progettazione una prestazione unitaria che deve essere espletata attraverso un omogeneo livello di competenza. Di conseguenza, la Corte ribadisce con chiarezza la esclusiva competenza di Architetti ed Ingegneri in riferimento alle costruzioni in cemento armato e quelle nelle zone sismiche, evidenza i limiti delle competenze per i tecnici diplomati e censura come illegittime tutte quelle prassi, cui alcuni professionisti, con competenze inadeguate all'incarico hanno fatto e fanno ricorso, dirette ad eludere i limiti posti dall'ordinamento attraverso il sostanziale "contenimento" di parte della prestazione di progettazione a professionisti con un superiore livello di competenze.

A titolo esemplificativo, tale principio giurisprudenziale trova piena applicazione, a parere di questo Consiglio Nazionale, nei casi di:

- progettazione avente ad oggetto la realizzazione di fabbricati in cemento armato anche di modeste dimensioni, ad eccezione di piccoli manufatti accessori, nell'ambito di fabbricati agricoli o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per l'incolumità pubblica;
- conferimento degli incarichi di Responsabile Unico del Procedimento ex art. 10 del D.lg. n. 163/2006 (il cui 5° comma richiede "titolo di studio" adeguato alla natura dell'intervento da realizzare);
- conferimento degli incarichi nelle commissioni di collaudo anche a dipendenti della p.a. (che ai sensi del comma 2 bis dell'art. 120 del D.lg. n. 163/2006 devono possedere "elevata e specifica qualificazione in riferimento all'oggetto del contratto, alla complessità e all'importo").

La pronuncia della Suprema Corte non vieta, naturalmente, che vi possano essere forme di collaborazione fra professionisti anche di diversa formazione e di diverso livello di competenza; in tali casi, però, è necessario che il professionista in possesso del titolo accademico - nell'ambito delle proprie competenze - assuma la responsabilità del coordinamento dell'attività progettuale con la sottoscrizione dell'intero progetto.

Nell'invitare gli Ordini in indirizzo a voler dare ampia pubblicazione presso gli iscritti del contenuto della presente circolare, si coglie l'occasione per porgere i migliori saluti.

IL PRESIDENTE DEL DIPARTIMENTO  
PROFILI PROFESSIONALI LAVORO, INARCASSA,  
PROTEZIONE CIVILE  
(arch. Zaffaroni)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
(arch. LUIGI MARIZZI)

IL PRESIDENTE  
(arch. Massimo GALLIONE)



# CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

Consiglio Nazionale degli Ingegneri

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.697670 - FAX 06.69767048

Circ. n. **277** /XVII Sess.

04/11/2009 - 0005610



Ai Consigli degli Ordini  
e alle Federazioni e  
Consulte degli Ordini degli  
Ingegneri

Loro Sedi

**Oggetto:** *Competenze professionali ingegneri e geometri - Sentenza Corte di Cassazione n. 19292/2009*

Si invia la nota di commento elaborata dal Centro Studi del Consiglio Nazionale Ingegneri con allegata la sentenza n. 19292 del 7 settembre 2009 della Corte di Cassazione.

La Suprema Corte, nel ribadire alcuni principi noti, conferma definitivamente che non vi possa essere alcuna forma di "subordinazione" dell'ingegnere rispetto ai professionisti in possesso di titolo di studio inferiore (nel caso, quello di geometra). In particolare, la pronuncia citata ribadisce con nettezza che:

- **l'integrale progettazione, compresa quella edilizia e/o architettonica, e non solo il calcolo e la progettazione strutturale, di costruzioni anche modeste comportanti l'impiego del cemento armato, rientra nella competenza esclusiva dell'ingegnere (e dell'architetto);**
- **la prestazione di progettazione, a prescindere dalla sua articolazione in fasi distinte, richiede una competenza professionale unitaria corrispondente alla sua complessità;**
- **i professionisti con titolo accademico (laurea triennale e/o magistrale) non possono assumere, nell'espletamento dell'attività professionale di propria competenza, una posizione subordinata rispetto ai professionisti in possesso del solo diploma.**

La Corte considera, come da tempo affermato dal CNI, la **progettazione una prestazione unitaria che deve essere espletata attraverso un omogeneo livello di competenze.** Di conseguenza, la Corte censura come **illegittime** tutte quelle prassi, cui alcuni professionisti con competenze inadeguate all'incarico hanno fatto e fanno ricorso, dirette ad eludere i limiti posti dall'ordinamento attraverso il sostanziale "subappalto" di parte della prestazione di progettazione

(quella più complessa) a professionisti con un superiore livello di competenze.

A titolo esemplificativo, tale principio **deve trovare** piena applicazione nei casi di:

- progettazione avente ad oggetto la realizzazione di **fabbricati in cemento armato anche di modeste dimensioni**, ad eccezione di piccoli manufatti accessori, nell'ambito di fabbricati agricoli o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e **che per la loro destinazione non comportino pericolo per l'incolumità pubblica**; essa non può **mai essere affidata alla responsabilità di un geometra**, anche se egli ricorre ad un ingegnere per lo svolgimento dei relativi calcoli strutturali;
- conferimento degli incarichi di Responsabile Unico del Procedimento *ex art. 10 del D.lg. n. 163/2006* (il cui 5° comma richiede *"titolo di studio"* adeguato alla natura dell'intervento da realizzare);
- conferimento degli incarichi nelle commissioni di collaudo anche a dipendenti della p.a. (che ai sensi del comma 2 *bis* dell'art. 120 del D.lg. n. 163/2006 devono possedere *"elevata e specifica qualificazione in riferimento all'oggetto del contratto, alla complessità e all'importo"*);
- progettazione degli impianti di cui al D.M. 37/2008 (il cui art. 5 richiede una *"specifica competenza tecnica"*) qualora essi afferiscano alla realizzazione di un manufatto la cui progettazione sia riservata alla competenza di un ingegnere.

Naturalmente, la pronuncia della Suprema Corte non vieta che vi possano essere forme di sinergia fra professionisti anche di diversa formazione e di diverso livello di competenza; in tali casi, però, **è sempre il professionista in possesso del titolo accademico più elevato a dover assumere il coordinamento e la direzione dell'attività progettuale** nonché la responsabilità della stessa con la sottoscrizione dell'intero progetto.

Alla luce di quanto sopra esposto, è dovere istituzionale dell'Ordine informare i propri iscritti e attuare ogni forma di verifica e controllo, anche sotto il profilo disciplinare, per sanzionare le pratiche illegittimamente poste in essere in spregio ai principi di cui sopra nonché richiamare le pubbliche amministrazioni (si veda ipotesi di lettera allegata) al rispetto della norma così come dettagliatamente esplicitata dalla sentenza della Suprema Corte.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
(Dott.Ing. Roberto Brandi)

IL PRESIDENTE  
(Dott.Ing. Giovanni Rolando)

